Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 25 agosto 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 213 DEL 25 AGOSTO 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1970, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(8331)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **1352.**

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

N. 1352. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per il tesoro, viene approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **619.**

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio

(ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES), il fabbricato di quattro piani e con vari vani, sito in Ancona e distinto in catasto alla partita n. 27910, sezione *A*, foglio IX, n. 845, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto di promessa di vendita, registrato all'ufficio atti privati col n. 5193, repertorio n. 338, il 29 maggio 1969 in Roma, da destinare a Centro di formazione professionale per lavoratori del commercio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1970, n. **620.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia di costume e di moda, con sede in Roma.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Accademia di costume e di moda, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1970.

Esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito, il 22 novembre 1969, alcuni comuni della provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, recante provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nel giorno 22 novembre 1969 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Siena: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Poggibonsi, Radda in Chianti, Siena, Sovicille, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, la esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che in data 22 novembre 1969 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Siena:

Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Poggibonsi, Radda in Chianti, Siena, Sovicille.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 268

(8072)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Conferma del commissario della Società steeple chases d'Italia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio direttivo della Società steeple chases d'Italia ed è stato nominato commissario della predetta società il dott. Pio Bruni con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie;

Considerato che il riordinamento in atto del settore ippico rende necessaria la prosecuzione dell'attuale gestione straordinaria della società;

Decreta:

Il dott. Pio Bruni è confermato nella carica di commissario governativo della Società steeple chases d'Italia con gli stessi poteri a lui conferiti con il decreto di nomina del 6 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(8149)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Permec di Musile di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai del l'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Permec di Musile di Piave (Venezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Permec di Musile di Piave (Venezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 dicembre 1969, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8139)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Stabilimento Laterizi Rubicone di Savignano sul Rubicone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Stabilimento laterizi Rubicone, di Savignano sul Rubicone (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento laterizi Rubicone, di Savignano sul Rubicone (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8141)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Cartiera di Scafati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8142)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Cooperativa fornaciai ed affini di Cento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cooperativa fornaciai ed affini di Cento (Ferrara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cooperativa fornaciai ed affini di Cento (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 novembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8138)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Fornace Laterizi Nereto, di Nereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornace Laterizi Nereto, di Nereto (Teramo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornace Laterizi Nereto, di Nereto (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8143)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.
Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 413 del 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 20 novembre 1964, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Ronchi dei Legionari, dal 30 giugno 1969 al 30 agosto 1969;

San Pier d'Isonzo, dal 23 giugno 1969 al 21 agosto 1969;

San Canziano d'Isonzo, dal 23 giugno 1969 al 22 agosto 1969;

Turriaco, dal 1° luglio 1969 al 31 agosto 1969,

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Rilevato che non vi sono state opposizioni alla mappa;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

(8042)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Soppressione della Direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 688 del codice della navigazione, approvato con regiò decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1968, concernente la determinazione delle circoscrizioni di aeroporto;

Attesa la necessità di procedere, in dipendenza di mutate esigenze funzionali, alla soppressione della circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe e al conseguente trasferimento della relativa competenza alla circoscrizione di Roma-Ciampino;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 1° settembre 1970 la circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe è soppressa.

Art. 2.

Con la medesima decorrenza indicata all'art. 1 del presente decreto, nella competenza territoriale della circoscrizione aeroportuale di Roma-Ciampino sono comprese le seguenti provincie:

Roma (escluso l'aeroporto di Fiumicino), Grosseto, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Frosinone, L'Aquila e Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

(8281)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale del rappresentante della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 50 in data 28 luglio 1970 della regione dell'Emilia-Romagna, dalla quale risulta che il signor Guido Fanti è stato eletto presidente della giunta regionale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro effettivo, della commissione consultiva interregionale il signor Guido Fanti, eletto presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Articolo unico

Il signor Guido Fanti, eletto presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica in rappresentanza della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(8091)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1970.

Modifiche alla tabella 1-A.III.3 allegata alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968 n. 1008;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni contenute nella tabella contraddistinta con la sigla 1-A.III.3, allegata alle norme particolari approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, nel senso che la materia grezza di polvere non gelatinizzata (detta galletta) possa essere flemmatizzata con l'acqua oltre che con alcool;

Udito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

La « Materia grezza di polvere non gelatinizzata (detta galletta) per polveri alla nitroglicerina, contenente il 70 % al massimo di materia anidra (quest'ultima con non più del 50 % di nitroglicerina o di altri esteri nitrici analoghi) » può essere flemmatizzata anche con acqua purchè non si tratti di materiali di recupero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(8282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ghedi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bagnolo Mella (Brescia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ghedi (Brescia) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(8192)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Borgo S. Lorenzo

Con decreto provveditoriale n. 18631 in data 3 agosto 1970 sono state approvate in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, le deliberazioni n. 501 del 1° dicembre 1969 e n. 803 del 31 gennaio 1970, con le quali il comune di Borgo S. Lorenzo ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando alla realizzazione dell'edificio da adibire a scuola media nel capoluogo del comune stesso, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, una parte dell'area della particella 348-*A* con forma di trapezio rettangolo con la base minore di ml. 33 circa sul confine con la particella 348-*b* già di proprietà del comune, l'altezza (larghezza appezzamento) di circa ml. 20, la base maggiore di ml. 35 circa confinante con la restante proprietà Chini (come l'altezza verso la ferrovia), il lato obliquo sul confine della particella 349 già di proprietà comunale, per la superficie complessiva di metri quadrati 700 circa.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(8052)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento delle polveri da caccia denominate « OKCB » e « CR »

Le polveri da caccia denominate « OKCB » e « CR » fabbricate dalla società Snia Viscosa nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria 1ª - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8173)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1970, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8230)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1970, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8231)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 69.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8232)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 852.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8241)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.845.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8234)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.882.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8235)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Isernia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8236)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8237)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 82.280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8238)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1970, il comune di Poggiorsini (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.115.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8239)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8240)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 24 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	627,10	624,75	625,15	625,01	624,90	629,10	625,25	625,01	629,10	625 —
Dollaro canadese	614,80	612,30	611,75	612,30	611,50	615,90	612 —	612,30	615,90	612 —
Franco svizzero	145,85	145,30	145,40	145,30	145,10	146,24	145,35	145,30	146,24	145,30
Corona danese	83,62	83,30	83,40	83,33	83,10	83,86	83,36	83,33	83,86	83,50
Corona norvegese	87,84	87,47	87,58	87,49	87,40	88,08	87,54	87,49	88,08	87,60
Corona svedese	121,11	120,60	120,70	120,65	120,60	121,69	120,75	120,65	121,69	120,90
Fiorino olandese	174,26	173,42	173,50	173,43	173,50	174,75	173,45	173,43	174,75	173,90
Franco belga	12,63	12,588	12,595	12,594	12,66	12,67	12,5975	12,594	12,67	12,60
Franco francese	113,54	113,15	113,26	113,22	113,10	113,98	113,20	113,22	113,98	112,60
Lira sterlina	1496,90	1490,80	1491,50	1491,55	1490 —	1503,75	1491,80	1491,55	1503,85	1491 —
Marco germanico	172,69	172,07	172,13	172,13	172 —	173,27	172,13	172,13	173,27	172,30
Scellino austriaco	24,30	24,21	24,21	24,22	24,25	24,37	24,23	24,22	24,37	24,25
Escudo portoghese	21,92	21,84	21,90	21,85	21,70	21,98	21,85	21,85	21,98	21,88
Peseta spagnola	9,01	8,98	8,98	8,9830	8,90	9,04	8,99	8,9830	9,04	8,98

Media dei titoli del 24 agosto 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,45
Redimibile 3,50 % 1934	97,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,525
» 5 % (Ricostruzione)	82,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	78,65
» 5 % (Città di Trieste)	78,425
» 5 % (Beni esteri)	75,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,525
» 5,50 % » » 1968-83	81,125
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,30
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1970

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,13	Franco belga	12,596
Dollaro canadese	612,15	Franco francese	113,24
Franco svizzero	145,365	Lira sterlina	1491,675
Corona danese	83,345	Marco germanico	172,13
Corona norvegese	87,515	Scellino austriaco	24,225
Corona svedese	120,70	Escudo portoghese	21,85
Fiorino olandese	173,44	Peseta spagnola	8,986

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1010/70, 1054/70, 1101/70, 1144/70 e 1191/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,857
	(b) altro	4,972
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,491 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	8,548 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,733 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,848 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	9,104 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,236 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,054 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c)	10,763 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,370 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,490 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c)	11,538 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,189 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(c) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(7195)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 10 settembre 1968 all'11 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1292/68, 1389/68 e 1391/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale ai 21%	22,00
ex 04.01 B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % . .	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45%	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5% e inferiore o uguale all'11%	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41%	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15%	4,253
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15%	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45% in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5% e inferiore o uguale al 21%	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39%	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45%	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiori al 45%	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82% per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Argentina	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98%	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5%	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20%	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna .	40,86
	- la Spagna . . .	35,22
	- gli Stati Uniti d'America . . .	33,56
	- il Canada ed il Portorico . . .	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7201)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-6-1970	2-6-1970	3-6-1970	4-6-1970	5-6-1970	6/8-6-1970	9-6-1970	10/12-6-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato . .	36.675,00	36.675,00	37.112,50	37.612,50	37.612,50	37.612,50	37.612,50	37.987,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	39.300,00 (a)	39.300,00 (a)	39.300,00 (a)	39.300,00 (a)	38.862,50 (a)	38.862,50 (a)	39.300,00 (a)	39.300,00 (a)
10.02	01,04	Segala	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
10.03	01,04	Orzo	33.868,75 (b)	34.493,75 (b)	34.493,75 (b)	34.493,75 (b)	34.493,75 (b)	34.493,75 (b)	33.868,75 (b)	33.868,75 (b)
10.04	01,04	Avena	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	21.400,00 (b)	21.400,00 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	21.400,00 (b)	21.400,00 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)	21.837,50 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	25.487,50 (b)	25.956,25 (b)	25.956,25 (b)	25.956,25 (b)	25.956,25 (b)	25.956,25 (b)	25.956,25 (b)	25.331,25 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26.987,50 (b)	26.987,50 (b)	26.987,50 (b)	26.987,50 (b)	26.987,50 (b)	26.987,50 (b)	26.987,50 (b)	26.987,50 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25
11.01-B	05	Farine di segala	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	66.981,25	66.981,25	66.981,25	66.981,25	66.300,00	66.737,50	66.737,50	66.737,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(b) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	13/16-6-1970	17/18-6-1970	19-6-1970	20/22-6-1970	23/24-6-1970	25/26-6-1970	27/29-6-1970	30-6-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37 987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	39.300,00 (*a*)	39.300,00 (*a*)	39.300,00 (*a*)	39.300,00 (*a*)	39.300,00 (*a*)	39.300,00 (*a*)	39.300,00 (*a*)	39.300,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	30 300,00	30.300,00	30.300,00	30.800,00	30.800,00	30.331,25	30.331,25	30.331,25
10.03	01,04	Orzo	33.868,75 (*b*)	33.868,75 (*b*)	33.868,75 (*b*)	33.868,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	30.993,75 (*b*)	30.993,75 (*b*)	29.650,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	21 000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21 837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	22.275,00 (*b*)	22.275,00 (*b*)	22.275,00 (*b*)	21.525,00 (*b*)	20.118,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	21 837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	22.275,00 (*b*)	22.275,00 (*b*)	22.275,00 (*b*)	21.525,00 (*b*)	20.118,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	25 706,25 (*b*)	25.331,25 (*b*)	25.331,25 (*b*)	25.331,25 (*b*)	25.331,25 (*b*)	25.331,25 (*b*)	24.081,25 (*b*)	24.081,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26 987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)	25.581,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25	40.281,25
11.01-B	05	Farine di segala	49 750,00	49.750,00	50.187,50	50.187,50	50.187,50	49.750,00	49.750,00	49.750,00
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	66 737,50	66.737,50	66.737,50	66.737,50	66.737,50	67.412,50	67.412,50	67.412,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	42 843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° al 28 febbraio 1970 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 18 maggio 1970 per i prodotti indicati nell'art 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) alla pag. 3139 colonna 9ª, rigo 6° (granturco ibrido, destinato alla semina V T.10 05-A, Stat 01 prelievo del 27 febbraio 1970) leggere 24.025,00 (*b*), anzichè 22.306,25 (*b*).

(7792)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trentasei posti nelle qualifiche iniziali nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Considerato che nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Regioneria generale dello Stato sono conferibili mediante pubblico concorso trentasei posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme vigenti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentasei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) venticinque posti di applicato aggiunto in prova per coloro che avranno superato le prove scritte, la prova orale e quella di dattilografia di cui al programma allegato al presente bando;

b) sette posti di dattilografo aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*) un saggio di stenografia;

c) quattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*) la prova su mezzi meccanici indicati nel programma allegato al presente bando.

Un terzo dei posti indicati per ciascuna delle predette qualifiche è riservato alle sottoindicate categorie di personale purchè in servizio alla data di entrata in vigore della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (1 settembre 1962):

1) impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato:

2) personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 primo e terzo comma, della legge n. 1291/1962 ovvero inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, numero 90;

3) impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione delle disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le amministrazioni statali del personale di enti, aziende od uffici soppressi o in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, e che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento, e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 10 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda in parola deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui al precedente art. 1, i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Coloro, invece, che aspirano alla qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, quella sui mezzi meccanici indicati nel programma di esame.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

Il punteggio relativo alle prove pratiche, nei confronti dei dattilografi aggiunti e degli operatori tecnici aggiunti, è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia per i primi e nella prova sui mezzi meccanici e in quella di dattilografia per i secondi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale ed in quelle pratiche.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle sole prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i dattilografi aggiunti o per gli operatori tecnici aggiunti anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo le prove di stenografia o su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), di cui ai punti *b*) e *c*) dello art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'anzidetto art. 1 ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo *di età ed alla esenzione dal rispetto del limite stesso*);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della precitata legge, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono *presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma*, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a *quella del ricevimento dell'invito a produrli.*

I certificati di cui alle lettere *e*) e *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, nonchè di prove pratiche vertenti sulle materie di cui al programma *annesso al presente decreto* (allegato n. 1).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e le prove pratiche avranno luogo in Roma.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 13.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 606.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova o dattilografi aggiunti in prova od operatori tecnici aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura mensile di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 800.200 (ex coeff. 157), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1970

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1970
Registro n. 20, *foglio n.* 185

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento di italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle ragionerie centrali e alle ragionerie regionali dello Stato.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia

PROVA ORALE

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle ragionerie centrali e alle ragionerie regionali dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;
3) elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente dell'Italia;
4) nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di applicato aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nella esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia e di un saggio di stenografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia ed in prove su *macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per* la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici).

Roma, addì 1° giugno 1970

p. *Il Ministro*: PICARDI

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400).

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - via XX *Settembre* - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . . .) il e residente a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentasei posti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro V, annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .;

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

3) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . .;

4) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;

6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, *lettera d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;

7) chiede di sostenere le prove scritte nella sede di (5) . . . . .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

(Indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (6).

Data . . . . . .

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . il numero di codice di avviamento postale è il seguente . .

---

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova o di operatore tecnico aggiunto in prova (vedansi articoli 1 e 5 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato n. 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

Oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrice e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici) ».

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.
(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 10 del bando.
(6) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(7745)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado o di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;
3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per il quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslava o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato ita-

liano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticato, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, tabella all. *B*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale ed in una prova pratica di dattilografia, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento d'italiano (da servire anche come saggio di calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale).

Prova orale:

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, diritti e doveri dell'impiegato.

2) Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale, prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; potenze e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica, regola di sconto, equazioni di primo grado.

3) Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Prova pratica di dattilografia:

Scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura, di almeno una facciata di foglio formato protocollo di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto anche della precisione e della estetica.

Art. 13.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o qualifica corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova pratica di dattilografia sarà effettuata congiuntamente a quella orale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del voto riportato nella prova pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e, sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere (ex coeff. 157) e conseguiranno la nomina ad aiuto assistente, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad aiuto assistente in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso uno dei seguenti distretti minerari: Carrara, Bergamo, Bologna, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Torino e Trieste e presso le sezioni dell'Ufficio nazionale degli idrocarburi di Bologna e di Napoli.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici diversi da quelli sopracitati per i quali viene indetto il presente concorso nè potranno essere comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo nella carriera sopraindicata.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale abbiano concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 116

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . . .) il (1) . . . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso . . . in prova nella carriera . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (4);

f) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di essere disposto, in caso di nominare, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere le eventuali variazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7714)

Concorso per esami a sette posti nella carriera esecutiva della amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ed autentificazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni senza concorso prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sette posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale (ex coeff. 157) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei posti anzidetti ne sono riservati:

a) quattro per il conferimento della qualifica di applicato aggiunto in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A*) e *D*) dell'art. 12 del presente decreto, devono superare una prova pratica di dattilografia, come indicato nel punto *B*) dello stesso art. 12;

b) due per il conferimento della qualifica di steno-dattilografi di 3ª classe in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A*) e *D*) dell'art. 12 del presente decreto, dovranno superare una prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica di scrittura stenografica, come indicato nei punti *B*) e *C*) dello stesso art. 12;

c) uno per il conferimento della qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A*) e *D*) dell'art. 12 del presente decreto, devono sostenere una prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica su mezzi meccanici come indicato ai punti *B*) e *C*) 2) dello stesso art. 12.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, e di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449.

Gli aspiranti che desiderano concorrere ai posti riservati alla qualifica di steno-dattilografo, di cui al punto *b*) del precedente art. 1, oltre al predetto titolo di studio, debbono possedere anche il diploma di qualifica di steno-dattilografo rilasciato da scuole statali o da istituti legalmente riconosciuti e pareggiati.

Gli aspiranti che desiderano partecipare, invece, al posto riservato alla qualifica di operatore tecnico, di cui al punto *c*) del citato art. 1, oltre al diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, debbono possedere l'attestato professionale di operatore tecnico rilasciato da enti o istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta.

Tale termine decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici.

Coloro, che aspirano a conseguire la qualifica di applicato aggiunto, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia indicata al punto *B*) dell'art. 12 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia, integrata di una prova di scrittura stenografica, come indicato nei punti *B*) e *C*) 1) dell'art. 12 del presente decreto.

Coloro, che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere al posto riservato per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica di macchine meccanografiche, come indicato nei punti *B*) e *C*) 2) dell'art. 12 del presente decreto, precisando all'uopo il tipo di macchina prescelto (Olivetti Bull. con esclusione di qualsiasi altro tipo di macchine).

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare, nella domanda:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, hanno diritto ad essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio posseduto, nonchè il diploma di stenodattilografia o di operatore tecnico, di cui al precedente art. 2, con la precisa indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni. La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad opporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono l'indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli principali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E). Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva compe-

tente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *Prove scritte* (comuni a tutte e tre le qualifiche, di cui al precedente art. 1):

1) componimenti di italiano;

2) risoluzione di un problema di aritmetica o geometria elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale).

B) *Prova pratica di dattilografia* (comune a tutte e tre le qualifiche di cui al precedente art. 1):

scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura di almeno una facciata di foglio formato protocollo, di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole).

C) *Prove pratiche speciali*:

1) per coloro che intendono conseguire la qualifica di stenodattilografo di 3ª classe in prova di cui al punto *B*) del citato art. 1, oltre alla prova pratica di dattilografia di cui al punto *B*) del presente articolo, devono sostenere una prova integrativa di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di circa 10 minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto primo;

2) per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova di cui al punto *C*) dello art. 1: oltre alla prova pratica di dattilografia di cui al punto *B*) del presente articolo devono sostenere una prova integrativa di esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prova di stampa su macchine meccanografiche di tipo Olivetti Bull.

D) *Prova orale* (comune alle tre qualifiche):

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi e operazioni di aritmetica. Potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale, estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica; pesi specifici dei corpi. Elementi di geometria; figure piane e solidi; area, volumi, superficie. Teorema di Pitagora;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con apposito decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche corrispondenti, membri.

Alla commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, un insegnante di stenografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione e un ingegnere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esperto di macchine meccanografiche.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale e pratiche saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, e quella integrativa di stenografia e sull'uso delle macchine meccanografiche, per i candidati di cui, rispettivamente, ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1, alle quali saranno ammessi i candidati ammessi anche alla prova orale, non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva, sarà stabilita:

1) per i candidati alla qualifica di applicato aggiunto in prova, dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punteggio ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nella prova orale;

2) per i candidati alla qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, della somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, della media dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa di stenografia, e dal voto riportato nella prova orale;

3) per i candidati alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, della media dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa sull'uso delle macchine meccanografiche, e del voto riportato in quella orale.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria unica di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti, e delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria unica di merito del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti, per le rispettive aliquote di cui all'art. 1 del bando di concorso, in qualità di applicato aggiunto in prova, di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, di operatore tecnico di 3ª classe in prova (ex coeff. 157), nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, e conseguiranno, rispettivamente, la nomina di applicato aggiunto, a steno-dattilografo di 3ª classe e ad operatore tecnico di 3ª classe (ex coeff. 157), se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministero dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina nelle rispettive qualifiche, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1970
Registro n. 8, foglio n. 114

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (*Concorsi*) - via Molise, 2 00187 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il (1) . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e, precisamente, a . . posti riservati alla qualifica di . . . (2).

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i minori di età (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (5);

e) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .; (è indispensabile la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio);

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . ., nonchè del diploma di qualifica di steno-dattilografo rilasciato dall'Istituto professionale statale di . . . . . in data . . . . o attestato di steno-dattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di . . . . . in data . . .; o dell'attestato di operatore tecnico rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro e dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di . . . . . in data . . . . (6).

Il sottoscritto chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . .; e si impegna di comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente.

Firma (7)

. . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . .

---

(1) Per godere le eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico, assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilati ed invalidi civili; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali;. assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . in servizio a . . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . ., sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) Il candidato deve chiaramente indicare se desidera partecipare ai quattro posti riservati alla qualifica di applicato aggiunto in prova; o ai due posti riservati alla qualifica di stenodattilografo di 3ª classe in prova; oppure al posto riservato alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, e in tal caso, indicare che intende sostenere la prova pratica su macchina Olivetti Bull.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Tutti i candidati debbono indicare il preciso titolo di studio posseduto, l'istituto presso il quale è stato conseguito e la data del rilascio.

I candidati ai due posti riservati alla qualifica di stenodattilografo di 3ª classe dovranno, inoltre, indicare gli estremi del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale statale, nonchè la data del rilascio; oppure gli estremi dell'attestato di steno-dattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Il candidato al posto riservato alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe dovrà indicare gli estremi dell'attestato di operatore tecnico rilasciato da corsi liberi professionali per l'istruzione tecnica.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7713)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trecento posti di allievo vigile permanente nel Corpo dei vigili del fuoco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertato che nell'organico del Corpo nazionale vigili del fuoco esistono, alla data del 31 maggio 1970, trecentotrentotto vacanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trecento posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, ripartiti come segue:

1) novantacinque posti per autisti; motoscafisti; padroni di barca; motoristi navali; conduttori di mezzi cingolati;

2) trenta posti per carrozzieri per automezzi (battilamiera, saldatore, verniciatore a spruzzo);

3) venti posti per carpentieri in legno;

4) trenta posti per elettrauto ed elettricista;

5) quaranta posti per muratori;

6) cinquanta posti per motoristi e motopompisti riparatori;

7) dieci posti per idraulici impiantisti;

8) venticinque posti per radioriparatori e riparatori di strumentazioni per misure nucleari.

I candidati che concorrono per il mestiere di «autista» devono essere in possesso della patente *C-E, D, D-E, E,* ovvero patente di 3ª e 4ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. Quelli che concorrono per il mestiere di motoscafista devono essere in possesso della relativa patente; quelli che concorrono per il mestiere di padrone di barca o motorista navale devono essere in possesso di diploma rilasciato dalla scuola C.E.M.M. o altro titolo equipollente; quelli che concorrono per il mestiere di conduttore di mezzi cingolati devono essere in possesso di patente per macchine operatrici stradali rilasciata dalla prefettura o di attestato rilasciato dai comandi dei vigili del fuoco di frequenza con esito positivo dei corsi per tale mestiere indetti da questo Ministero presso il poligono di Passo Corese.

Infine coloro che concorrono per il mestiere di carrozziere di automezzi (battilamiera, o saldatore o verniciatore a spruzzo), elettrauto, motorista o motopompista riparatore, devono essere in possesso almeno della patente *C* ovvero della patente di 2ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni 28. In merito alle elevazioni del limite di età, si precisa quanto segue:

1°) Il limite massimo dei 25 anni è elevato ad anni 28:

per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali anche se in servizio in prova o che siano salariati, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, legge 14 marzo 1961, n. 130);

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i cittadini già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite dell'età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dello art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

per gli orfani di guerra e gli orfani di caduti per causa di servizio di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro di cui a legge 14 ottobre 1966, n. 851; agli orfani sono equiparati i figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

2°) Il limite massimo di 25 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei confronti degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino gli anni 28;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) condotta morale e civile regolare, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

4) godimento dei diritti politici;

5) statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,80;

6) piena incondizionata idoneità psico-fisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui ai numeri 5) e 6) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio della prova scritta.

I concorrenti inoltre verranno sottoposti ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi;

7) licenza di scuola elementare;

8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

9) possesso almeno della patente *C-E, D, D-E, E* ovvero della patente di 3ª e 4ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. per coloro che concorrono per il mestiere di « autista »; il possesso della relativa patente per coloro che concorrono per il mestiere di motoscafista; il possesso del diploma relativo per chi concorre per il mestiere di padrone di barca o motorista navale; il possesso della patente per macchine operatrici stradali ovvero attestato per la conduzione di mezzi cingolati rilasciato dai comandi dei vigili del fuoco per coloro che concorrono per il mestiere di conduttore di mezzi cingolati; il possesso almeno della patente *C* ovvero della patente di 2ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. per coloro che concorrono per i mestieri di « carrozziere di automezzi » (battilamiera o saldatore o verniciatore a spruzzo), « elettrauto », « motorista e motopompista riparatore »;

10) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel presente bando da comprovarsi da appositi certificati. Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere allegato un apposito certificato comprovante l'esercizio del mestiere per il quale il candidato chiede di concorrere.

Per coloro che sono in servizio in qualità di vigile volontario temporaneo il certificato di cui sopra potrà essere rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Le prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

Il personale non di ruolo, gli impiegati di ruolo ed i salariati delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titoli a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita: gli aspiranti che, pur avendo superato il 25° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 1) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intendono concorrere;

il possesso della patente con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono a posti di « autista », « motoscafista », « conduttore di mezzi cingolati », « carrozziere di automezzi » (battilamiera, saldatore o verniciatore a spruzzo), « elettrauto », « motorista e motopompista riparatore »;

gli eventuali servizi prestati come impiegati e salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto e sarà costituita a norma dell'art. 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo 1°, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni, nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o alle forze armate.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 7.

Le prove pratiche, orali e ginniche saranno effettuate presso le scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi

I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e

ginnica dovranno aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, pratica e ginnica la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo delle scuole centrali antincendi.

Art. 9.

I candidati che nella prova orale, pratica e ginnica abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8 i documenti indicati nel successivo art. 10 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 10.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza o preferenza di cui al precedente art. 9 sono i seguenti:

1) per gli orfani di guerra o di caduti per fatti di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

2) per gli orfani di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio.

Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 6) rilasciato a nome del padre;

3) per gli orfani di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

4) per i figli di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

5) per i figli di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o modello 69-*ter* a nome del padre rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido;

6) per i figli di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

7) per i cittadini che furono deportati od internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

8) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

9) per gli ex dipendenti o dipendenti dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

10) per gli ex dipendenti o dipendenti di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

11) per i candidati orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dal predetto istituto comprovante tale loro qualifica;

12) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dal comando provinciale vigili del fuoco che ha provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica; i vigili volontari dovranno presentare una attestazione dei comandi provinciali di appartenenza;

13) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami del concorso è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le graduatorie stabilite in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) vengono approvate con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non abbia superato il 25° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 25° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) titolo di studio originale in bollo o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione;

8) dichiarazione in bollo della prefettura dalla quale risulti il possesso della patente di guida con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono a posti di « autista », « motoscafista », « conduttore di mezzi cingolati », « carrozziere di automezzi » (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo), « elettrauto », « motorista e motopompista riparatore ».

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati e qualità personali concernenti la stessa persona possono essere contenute in un unico documento.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 13 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o i salariati in servizio presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre documenti di cui ai numeri 1), 5), 7) e 8) dell'art. 13.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vigili permanente e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere militare teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno 6 mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina a vigile permanente e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei verranno esonerati dal servizio.

Il Ministro per l'interno potrà disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il dirigente del servizio personale della protezione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 giugno 1970

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1970
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 6

(7857)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione preposta ad accertare l'attitudine dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e degli invalidi da assumere nel ruolo personale di sorveglianza, carriera esecutiva, dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo precitato, alla nomina della commissione che dovrà accertare l'attitudine dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e degli invalidi da assumere, a norma delle vigenti disposizioni, nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in relazione ai nove posti disponibili al 31 dicembre 1968;

Vista la deliberazione in data 2 ottobre 1969, verbale n. 98, della commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, relativa ai sottufficiali che hanno chiesto di concorrere all'assegnazione dei posti sopra indicati;

Considerato che la prova attitudinale consiste in un colloquio tendente ad accertare l'idoneità educativa degli aspiranti sotto il profilo delle capacità personali e professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni operanti nelle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La commissione di cui all'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, preposta ad accertare l'attitudine dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e degli invalidi da assumere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, è così composta:

Presidente:

Radaelli dott. Uberto, magistrato di corte d'appello, direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni, della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Membri:

Occulto Raffaele, censore dirigente di 2ª classe, addetto alla scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni;

Del Curatolo Giuseppe, censore, dirigente della casa di rieducazione per minorenni « N. Tommaseo » di Tivoli.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore negli istituti di prevenzione e pena.

La relativa spesa calcolata in L. 48.000 (quarantottomila) graverà sul capitolo 1051/5 del bilancio passivo dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970,
registro n. 18, *Grazia e giustizia, foglio n.* 125

(7947)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 319, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1969, registro n. 33, foglio n. 40, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi è stato riaperto fino al 31 gennaio 1970;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1970, registro n. 11 Difesa, foglio n. 331, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. Miglietta Raffaele, dott. in farmacia, nato il 25 novembre 1941, punti 21,20;
2. Mazza Paolo, S.ten. farm. cpl., nato il 26 giugno 1942, punti 21,17.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Miglietta Raffaele, dott. in farmacia, punti 21,20;
2. Mazza Paolo, S.ten. farm. cpl., punti 21,17.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970,
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 21

(7948)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di urbanista in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970, n. 54053, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 176, con il quale é stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnico direttiva del genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnico direttiva del genio civile, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1970, n. 54053, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Biraghi dott. ing. Federico, consigliere di Stato.

Membri:

Baccin dott. arch. prof. Augusto, provveditore alle opere pubbliche;

Quoiani dott. Corrado, ispettore generale del genio civile;

De Fiore prof. Gaspare, professore presso la facoltà di architettura dell'Università di Genova;

Lo Giudice prof. Gino, professore presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo.

Segretario:

Arcà dott. Giovanna, consigliere di 2ª classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 8 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1970
Registro n. 15 Lavori Pubblici, foglio n. 33

(8068)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti.

Nel Bollettino ufficiale n. 14, parte II, del 2 aprile 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti.

(8027)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537, prot. n. 3308, in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2538, prot. n. 3376, in data 9 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la 13ª condotta medica del comune di Bologna a seguito della rinuncia del dott. Cristalli Giorgio è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Prati Domenico, il dott. Fiorio Walter, il dott. Agliardi Manlio, il dott. Buttelli Mario e il dott. Bianco Enrico che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Biscotti Tommaso ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La 13ª condotta medica del comune di Bologna è assegnata al dott. Biscotti Tommaso.

Bologna, addì 29 luglio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(7888)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.